

## AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 8/2014

del 7 marzo 2014

- 1) Antiriciclaggio: adeguata verifica della clientela da parte dei revisori su enti di interesse pubblico
- 2) Il Consiglio dei Ministri ha approvato i decreti legislativi di attuazione delle direttive europee sui gestori dei fondi alternativi (AIFMD) e sulla vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti ad un conglomerato finanziario
- 3) Direttiva CRD IV: la Commissione Europea ha adottato i nuovi standard tecnici per identificare i *material risk takers*
- 4) Requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR): pubblicate le nuove norme tecniche sulle modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche
- 5) Credito ai consumatori: pubblicata la nuova Direttiva 2014/17/UE per i contratti relativi a beni immobili residenziali
- 6) UCITS V: raggiunto un accordo tra Parlamento europeo e Consiglio sulle nuove norme in materia di OICVM
- 7) Sistema di gestione delle garanzie in *pooling* e dei depositi in titoli: Banca d'Italia pubblica la nuova Guida CAT per gli operatori
- 8) *Market abuse*: per la Corte Europea dei diritti dell'uomo no al cumulo consob-tribunali se la sanzione amministrativa è particolarmente severa

## 1) ANTIRICICLAGGIO: ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA DA PARTE DEI REVISORI SU ENTI DI INTERESSE PUBBLICO

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 51 del 3 marzo 2014 è stata pubblicata la Delibera Consob del 18 febbraio 2014 recante «Adozione del provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. (Delibera n. 18802) (14A01594)».

Il provvedimento, adottato d'intesa con la Banca d'Italia e l'IVASS, contiene disposizioni rivolte ai revisori legali ed alle società di revisione con incarichi di revisione sugli enti di interesse pubblico di cui all'art. 16 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° giugno 2014, anche in relazione ai rapporti già in essere a tale data, anche se costituiti prima dell'entrata in vigore del decreto antiriciclaggio.

## 2) IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO I DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE SUI GESTORI DEI FONDI ALTERNATIVI (AIFMD) E SULLA VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE FINANZIARIE APPARTENENTI AD UN CONGLOMERATO FINANZIARIO

In data 28 febbraio 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato, *inter alia*, i decreti legislativi di recepimento delle seguenti direttive europee:

- Direttiva 2011/61 sui gestori di fondi di investimento alternativi (c.d. AIFMD). Si ricorda che la direttiva definisce le norme in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono e/o commercializzano fondi di investimento alternativi (FIA) nell'Unione;

- Direttiva 2011/89/UE di modifica della vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti ad un conglomerato finanziario. La disciplina tiene conto dell'esigenza di garantire la stabilità finanziaria del mercato interno attraverso il potenziamento della vigilanza supplementare sui conglomerati, soprattutto sotto il profilo dell'adeguatezza patrimoniale degli stessi nonché della gestione dei rischi di gruppo.

Si precisa che i decreti legislativi non sono ancora stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

### 3) DIRETTIVA CRD IV: LA COMMISSIONE EUROPEA HA ADOTTATO I NUOVI STANDARD TECNICI PER IDENTIFICARE I MATERIAL RISK TAKERS

La Commissione Europea, in data 4 marzo 2014, ha adottato le nuove norme tecniche di regolamentazione (*Regulatory Technical Standards - RTS*) relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (c.d. *material risk takers*), ai sensi dell'art. 92, par. 2, della Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV).

Gli RTS sono stati elaborati dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) e sono stati ora omologati dalla Commissione Europea. La loro approvazione rafforza l'armonizzazione delle norme applicabili alla retribuzione del personale nelle banche e imprese di investimento all'interno dell'Unione Europea.

I criteri, che confluiscono in un regolamento delegato della Commissione, si applicano a livello di gruppo, di impresa madre e filiazioni, comprese quelle site nei centri finanziari off-shore (conformemente a quanto previsto all'art. 92, par. 1, della stessa Direttiva).

Per quanto attiene il loro contenuto, è previsto che sia da considerare quale avente un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente il personale che soddisfa uno o più dei criteri qualitativi o quantitativi stabiliti dallo stesso regolamento.

L'art. 3 stabilisce i criteri qualitativi, che attengono al ruolo, al potere decisionale e alle responsabilità dirigenziali dei membri del personale e mirano ad individuare i membri dell'alta dirigenza, i soggetti che assumono il rischio (*risk taker*) e il personale impegnato in funzioni di controllo.

L'art. 4 stabilisce i criteri quantitativi, ovvero le soglie riguardanti il livello della remunerazione complessiva lorda attribuita ad un membro del personale in termini assoluti o relativi. L'articolo precisa altresì i criteri per individuare il personale la cui remunerazione complessiva lo colloca nella stessa fascia di remunerazione dell'alta dirigenza e dei soggetti che assumono il rischio.

**4) REQUISITI PRUDENZIALI PER GLI ENTI CREDITIZI E LE IMPRESE DI INVESTIMENTO (CRR): PUBBLICATE LE NUOVE NORME TECNICHE SULLE MODALITÀ DI CALCOLO DELLE RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI SPECIFICHE E GENERICHE**

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 27 febbraio 2014 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione del 20 dicembre 2013 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (c.d. CRR), per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche.

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**5) CREDITO AI CONSUMATORI: PUBBLICATA LA NUOVA DIRETTIVA 2014/17/UE PER I CONTRATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI RESIDENZIALI**

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 febbraio 2014 la Direttiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle Direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del Regolamento (UE) n. 1093/2010.

La Direttiva si propone di rafforzare la tutela dei consumatori, definendo regole uniformi a livello comunitario con riferimento a taluni aspetti relativi ai contratti di credito ai consumatori garantiti da ipoteca a (o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili residenziali oppure da un diritto connesso ai beni immobili residenziali) e ai contratti finalizzati all'acquisto o alla conservazione di beni residenziali.

Tra le principali novità si segnalano l'obbligo di valutazione del merito creditizio prima della concessione del finanziamento, l'obbligo di fornire informazioni pre-contrattuali personalizzate e l'introduzione di *standard* di valutazione uniformi degli immobili.

Il termine di recepimento per i singoli Stati membri è fissato al 21 marzo 2016. La Direttiva troverà applicazione solo con riferimento ai contratti di credito sorti successivamente al 21 marzo 2016.

## 6) UCITS V: RAGGIUNTO UN ACCORDO TRA PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO SULLE NUOVE NORME IN MATERIA DI OICVM

Il 25 febbraio 2014 la Commissione Europea ha comunicato che il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sulla proposta, formulata dalla Commissione stessa, di Direttiva modificativa della Direttiva 2009/65/EC (c.d. UCITS V).

Nello specifico, l'accordo del Parlamento e del Consiglio riguarda i seguenti aspetti:

- rafforzamento dei requisiti per agire come banca depositaria;
- protezione del patrimonio dell'OICVM in caso di insolvenza della depositaria;
- rafforzamento del regime di responsabilità della depositaria;
- politiche di remunerazione per i c.d. *risk takers* coinvolti nella gestione degli OICVM;
- rafforzamento delle sanzioni.

## 7) SISTEMA DI GESTIONE DELLE GARANZIE IN *POOLING* E DEI DEPOSITI IN TITOLI: BANCA D'ITALIA PUBBLICA LA NUOVA GUIDA CAT PER GLI OPERATORI

In data 3 marzo 2014 la Banca d'Italia ha pubblicato la nuova Guida per gli operatori relativa al Sistema di gestione delle garanzie in *pooling* e dei depositi in titoli del febbraio 2014.

Al proposito si ricorda che la Banca d'Italia gestisce la procedura Conti Accentrati in Titoli (c.d. CAT) che consente la tenuta di un'anagrafe degli operatori e di un sistema di conti in titoli per la contabilizzazione di strumenti finanziari a vario titolo conferiti alla Banca.

La Guida è disponibile sul sito della Banca d'Italia, nella sezione dedicata al sistema dei pagamenti.

## 8) MARKET ABUSE: PER LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO NO AL CUMULO CONSOB-TRIBUNALI SE LA SANZIONE AMMINISTRATIVA È PARTICOLARMENTE SEVERA

Per il suo particolare interesse, si segnala la sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo il 4 marzo 2014 in materia di *market abuse* e cumulo del procedimento Consob e procedimento penale.

La Corte ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 4 del protocollo 7 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che sancisce che non si può essere giudicati e puniti due volte per lo stesso illecito (c.d. principio del *ne bis in idem*) con riferimento all'istruzione del processo penale a Franzo Grande Stevens e Gianluigi Gabetti per l'*equity swap* di Ifil-Exor, riconoscendo un indennizzo ai ricorrenti. Inoltre, per la prima volta la Corte di Strasburgo ha anche imposto l'immediata chiusura del procedimento penale in corso, senza pregiudizio per i ricorrenti.

Nella vicenda in esame, infatti, la Consob aveva contestato la commissione di atti di manipolazione del mercato ed aveva imposto pesanti sanzioni pecuniarie (per un totale di 16 milioni di Euro), oltre alla interdizione dalle cariche. La Corte di appello (con pronuncia poi confermata dalla Corte di Cassazione), pur con una diminuzione dell'entità delle misure, aveva confermato la decisione della Consob. Nel contempo, ai sensi dell'art. 185 del d.lgs. n. 58/1998, si era aperto anche il procedimento penale. I ricorrenti, che già dinanzi ai giudici nazionali, avevano invocato la violazione del principio del *ne bis in idem*, si sono quindi rivolti a Strasburgo.

La Corte di Strasburgo ha stabilito che se la sanzione qualificata come amministrativa sul piano interno è di una severità tale da essere equiparabile ad una sanzione penale, non è possibile avviare un nuovo procedimento giurisdizionale penale dopo quello di natura amministrativa.

Di conseguenza, se - come nel caso di specie - la Consob decide una sanzione pecuniaria particolarmente elevata, a cui si aggiunge una misura interdittiva per manipolazione del mercato, è precluso lo svolgimento di un processo penale per gli stessi fatti nei confronti delle stesse persone.

Per converso, non è stata rilevata alcuna violazione del diritto di difesa e del diritto di proprietà per le misure decise dalla Consob. La Corte ha infatti stabilito che le sanzioni, seppur pesanti, fossero giustificate dall'esigenza di tutelare l'integrità dei mercati finanziari e dalla necessità di assicurare la fiducia della collettività nella sicurezza delle transazioni finanziarie, quali obiettivi di interesse generale.